

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la
"Napoli Servizi S.p.A."

Lotto 1 -Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE Verso TERZI e PRESTATORI D'OPERA

Napoli Servizi S.p.A.

Via G. Porzio

Centro Direzionale Isola C 1

80143 Napoli

Codice Fiscale e P. IVA 07577090637

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

E

VERSO I PRESTATORI D'OPERA

Viras International Insurance Broker S.p.A.

Sede Legale e Direzione

Centro Direzionale Isola A 2 – 80143 Napoli

Tel. +39 081 9710611 Fax +39 081 9710612

area.eepp@pec.viras.eu - www.gruppoviras.com

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	Il Contratto di assicurazione
POLIZZA	Il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L'Amministrazione che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA' / ASSICURATORI COMPAGNIA/ IMPRESA	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
BROKER	La Viras International Insurance Broker S.p.A., in qualità di Broker di Assicurazione, di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) dell'Amministrazione, che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, a cui sono affidate la gestione e l'esecuzione del contratto.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Ogni inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato; qualsiasi citazione in giudizio altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
PERDITE PATRIMONIALI	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali morte o danneggiamento di cose

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
SCOPERTO	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA	L'importo eventualmente previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto.
CONCILIAZIONE	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.).
MEDIAZIONE	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.).
LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO	<p>Il massimale stabilito, che rappresenta il limite dell'obbligazione degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.</p> <p>Salva diversa precisazione nel testo, il contratto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• un limite di indennizzo per ogni sinistro, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ciascun sinistro che possa colpire questo contratto;• un limite di indennizzo per ogni serie di sinistri, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ogni serie di sinistri che possa colpire questo contratto, fermo il limite di indennizzo per ogni sinistro;• un limite di indennizzo annuale, che è il massimale cumulativo per l'insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo annuale, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione;• un sottolimito di indennizzo per talune singole voci di rischio; il sottolimito di indennizzo può essere per ogni sinistro oppure annuale, in analogia con le definizioni che precedono, oppure in altra forma risultante dal testo, e non è mai in aggiunta al limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore 42 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la
"Napoli Servizi S.p.A."

**RETRIBUZIONE ANNUA
LORDA**

Ai fini del conteggio del premio: quanto al lordo anche delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non soggetti all'assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale.

**LAVORATORI
PARASUBORDINATI**

I soggetti come definiti dall'art.5 del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e ss.mm.ii.

LAVORATORI TEMPORANEI

I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla legge 24/06/1997 n.196 e ss.mm.ii.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività, servizi e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti o delibere, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione comprende tutte le attività e/o i servizi accessori, preliminari, complementari, connessi, collegati e conseguenti ai principali, comunque ed ovunque svolte, nessuno escluso né eccettuato.

Qualora l'Assicurato non gestisca in proprio tali servizi e/o attività, può avvalersi di ditte appaltatrici o di Enti/Aziende appositamente delegate, la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati o subiti da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite terzi, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle anzidette persone e/o alle cose di loro proprietà, anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti, esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

Le Parti prendono atto, altresì, che le garanzie prestate sono efficaci per i sinistri accaduti durante il periodo di vigenza del presente contratto, ferme le prescrizioni di Legge.

1	DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO
---	---

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24 del 30/06/2020. Il premio verrà corrisposto in rate annuali scadenti rispettivamente il 30/06 di ogni anno.

Alla scadenza contrattuale del 30/06/2020 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salva la facoltà della Contraente di richiedere alla Società il rinnovo del servizio, entro il 30/04/2020, per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente e previo accordo tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, per un periodo massimo di 120 giorni, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta alle medesime condizioni normative – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste al successivo Art. REGOLAZIONE DEL PREMIO, successivamente al termine del periodo di proroga.

In ogni caso rimane facoltà degli Assicuratori e del Contraente, disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 120 giorni.

Le Parti prendono atto ed accettano che qualora la Convenzione con il Comune di Napoli, con scadenza al 30/06/2018, non fosse rinnovata, sarà facoltà del Contraente risolvere il presente contratto, a far data dal 30/06/2018 con semplice comunicazione scritta, senza che la/le Impresa/e aggiudicataria/e possa/possano accampare alcuna pretesa in merito. La presente clausola prevale su ogni altra diversa clausola presente negli atti di gara.

A parziale deroga dell'Art.1901 del C.C. e ss.mm.ii., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art.1901 del C.C. e ss.mm.ii., se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker e riconoscono che, ai fini della normativa vigente in materia, tale pagamento ha efficacia liberatoria per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker e gli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

1/bis	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
-------	--------------------------------------

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il Codice Unico del Progetto (CUP).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsto dall'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 9 bis della citata Legge e ss.mm.ii.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

2	REGOLAZIONE DEL PREMIO
---	------------------------

Poiché il premio è quantificato in base ad elementi di rischio variabili, il Contraente è tenuto, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, a comunicare alla Società i dati consuntivi, affinché la stessa possa procedere all'emissione dell'appendice di regolazione premio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente o dalla Società, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale la Società ha diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

3 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

4 GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

- 1 la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
- 2 agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori, ivi comprese quelle ai fini degli artt. 1913 e 2952 del Codice Civile;
- 3 tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax, pec o altro mezzo ritenuto idoneo;
4. la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione RCT vale per i danni o eventi che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei, l'assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti dell'Assicurato nel mondo intero, sempreché il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di Legge.

6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

7 FORO COMPETENTE

Foro competente, per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.

8 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

11 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE)

12 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

13 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

14 VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui vi fossero variazioni statutarie e/o normative (inclusi i provvedimenti propri e gli Accordi Quadro), oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, e/o non sufficientemente tutelanti, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto, ivi compreso il diritto degli Assicuratori a percepire la differenza di premio per il maggior rischio.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

15	VARIAZIONE DEL CONTRAENTE
----	---------------------------

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

16	BUONA FEDE
----	------------

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
----	-------------------------------

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

18 | OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker, al più presto possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio del Contraente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

Il Contraente deve fornire in tempo utile agli Assicuratori, tramite il Broker, le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini dell'assicurazione RCO, il Contraente è tenuto a denunciare, inoltre, gli eventi mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge degli infortuni sul lavoro; in quest'ultimo caso il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Deve poi dare notizia al Broker di ogni domanda o azione proposta dall'infortunato o chi per lui nonché dall'Istituto assicurativo interessato, trasmettendo tempestivamente tutto quanto riguardi la vertenza.

Nel comune interesse le parti si obbligano ad effettuare ogni corrispondenza esclusivamente attraverso il Broker designato, fornendo tutta la relativa documentazione in possesso per una corretta definizione di ogni sinistro.

19 | FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata a/r. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalle garanzie di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

20 | OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia da recuperare);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto, ed entro 30 giorni dalla richiesta.

21	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI – CONCILIAZIONE
----	---

21.1 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica dell'azione della controparte e comunque in tempo utile alla costituzione in giudizio, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In caso di tacitazione della parte lesa, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta tacitazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società, su segnalazione del Contraente e del Broker e di comune accordo con gli stessi, si impegna a creare una rosa di Legali, Tecnici e/o Periti, a cui la Stessa affiderà, di volta in volta e con rotazione equa tra i soggetti, la gestione delle vertenze di danno e/o la composizione di una controversia (cd. Conciliazione).

La Società non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

In nessun caso saranno applicabili franchigie e/o scoperti per i costi relativi alla difesa dell'Assicurato.

21.2 Conciliazione

La Società prende atto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180 e ss.mm.ii.

Le parti riconoscono che nell'esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell'assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo scelto per l'espletamento della procedura di mediazione.

La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto.

Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le parti entro i termini previsti.

Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell'Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

La Società assume l'obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del citato Decreto.

In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Società.

Tutto quanto sopra sempre che la società o i suoi incaricati ricevano tutta la documentazione necessaria almeno 20 giorni prima dalla data fissata.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la
"Napoli Servizi S.p.A."

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 1 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 1/bis TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 2 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Art. 7 FORO COMPETENTE

Art. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 14 VARIAZIONI NORMATIVE

Art. 15 VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 19 FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi della D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino; per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

22 | RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danni materiali a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione all'attività indicata nel presente capitolato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso e/o colposo di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale anche ai sensi tutti del D.Lgs n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

La garanzia è, altresì, operante per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.

23 | NOVERO DEI TERZI

Ogni persona diversa dai dipendenti del Contraente/Assicurato, quali definiti all'art. 24 che segue, è considerata terzo ai fini dell'Assicurazione RCT.

Anche i dipendenti sono considerati terzi qualora subiscano il danno quando non siano sul lavoro o in servizio.

24 | NOVERO DEI DIPENDENTI DEL CONTRAENTE

Ai fini di questa assicurazione, sono dipendenti del Contraente tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e che agiscono alle dirette dipendenze del Contraente/Assicurato con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di apprendistato e/o altra forma di legge, compreso il personale temporaneamente distaccato da altre Amministrazioni in servizio presso il Contraente e viceversa. Rientrano in questa nozione anche i volontari e/o i soggetti impiegati in lavori socialmente utili e tutti coloro (studenti, allievi, borsisti ecc) che prendono parte alle attività indicate in questa polizza, durante periodi di prova, di addestramento, corsi di formazione, studi e altri scopi analoghi.

25 | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli Artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui Dipendenti (anche solo funzionalmente) o da prestatori di lavoro parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che il Contraente/Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai Prestatori di lavoro infortunati, di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;

3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai Prestatori di lavoro, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; questa garanzia inizia ad operare dopo i primi Euro 2.500,00 per ogni sinistro, che restano a carico dell'Assicurato, a titolo di franchigia assoluta;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'Inail o ritenute tali dalla Magistratura, contratte per colpa dell'Assicurato, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza e/o entro i 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non è operante per le malattie professionali conseguenti :

1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
2. all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

L'assicurazione RCO, è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e ss.mm.ii.

La garanzia non vale per l'asbestosi e la silicosi e/o ogni malattia ad esse collegate.

26	RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE
----	----------------------------------

La Società risponde della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono anche considerati terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- a) Amministratori, Dirigenti, Quadri, Responsabili e Dipendenti tutti dell'Assicurato, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) stagisti, borsisti, tirocinanti, allievi, studenti e volontari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) che prestano servizio presso l'Assicurato o presso altre strutture per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- c) Contraente e del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto;
- d) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT e di RCO. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

della RCO convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

Resta salvo ed impregiudicato il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei predetti soggetti esclusivamente nei casi di Dolo o Colpa Grave, accertati con sentenza definitiva passata in giudicato, salvo quanto disposto all'art. 29.2 "Rinuncia e Surrogazione".

27	ESCLUSIONI
----	------------

Dall'assicurazione, sia RCT sia RCO, sono esclusi i danni:

- a) da furto come pure i danni da incendio di cose di terzi derivanti da incendio di cose proprie;
- b) ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, ovvero da circolazione su strade ad uso pubblico o ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e non o da impiego di aeromobili;
- c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori; in particolare dalla presente polizza sono esclusi tutti i danni causati a statue, quadri, affreschi ed opere d'arte in genere, all'interno od all'esterno di siti di interesse, musei e simili;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, che non siano di natura accidentale;
- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, e/o fuochi di artificio, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- h) a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate;
- i) derivanti da amianto, asbesto e da campi elettromagnetici;
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- j) nonché gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- k) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
- l) derivanti da atti di guerra e di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
- m) derivanti da perdite patrimoniali, da responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile (Corte dei Conti) e /o da qualsiasi responsabilità civile professionale;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

- n) derivanti dalle attività svolte da terzi nei fabbricati di proprietà o in uso al Contraente locati o comunque concessi in uso a terzi, fatta eccezione per la responsabilità derivante al Contraente nella sua qualità di proprietario/locatario dell'immobile;
- o) derivanti dalle prestazioni e/o competenze e/o attività esercitate dalle Aziende e/o Consorzi di cui il Contraente sia azionista;
- p) dovuti a dolo dell'Assicurato, ivi compreso mobbing e molestie in genere;
- q) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- r) derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- s) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità medica e/o sanitaria in genere, nonché gestione di farmacie;
- t) derivanti da conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia, pertanto, non è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente;
- u) derivanti all'Assicurato per i danni dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive;
- v) derivanti da "cyber risk" ovvero la violazione della privacy e dei dispositivi di sicurezza, perdita e/o furto dei dati informatici a seguito di qualunque tipo di attacco informatico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: virus, malware, hacker ecc.), derivanti da errore umano o derivanti da guasti hardware/software;
- w) cagionati a terzi precedentemente e/o successivamente agli interventi di rifacimento e manutenzione del manto stradale coperti dalla presente polizza.

28	ESTENSIONI DI GARANZIA
----	------------------------

Anche a parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. 27 Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni derivanti:

1. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale e/o assistenziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza scolastica per disabili, trasporto di alunni disabili e per persone con disabilità, attività di supporto alle attività didattiche nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido comunali, assistenza domiciliare per anziani e disabili) e/o ricreativo, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e/o morte e/o danneggiamenti a cose.
La garanzia vale anche per i danni derivanti da viaggi organizzati dal Contraente per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati.
2. dalla proprietà e/o gestione di colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari e strutture didattiche compresa la responsabilità civile degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività;
3. dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, containers vincolati a terra, officine, rimesse, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, celle frigorifere, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, parcheggi, stazioni e strutture di attesa, ancorché gestiti da terzi;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

4. dalla proprietà e/o gestione di alloggi, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, mercati, gabinetti ancorché gestiti da terzi;
5. dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, pali, massicciati, viadotti, rete fognaria, gallerie e di beni e/o di opere di proprietà e/o in uso al Contraente comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere di competenza dell'Assicurato, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 27 lettera w), conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza; sono altresì compresi i danni da mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi ovvero la responsabilità sia di soggetti terzi rispetto al Contraente/Assicurato (Es. Enti, Aziende, Consorzi, sia pubblici che privati) la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato in qualità di Committente, fermo restando il disposto dell'ultimo paragrafo del presente articolo ed il disposto dell'art. 27 lettera n);
6. dalla manutenzione, riparazione, rifacimento del manto stradale in convenzione con il Comune di Napoli (Pronto Intervento Stradale).
La copertura comprende esclusivamente la responsabilità del Contraente per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione di detti interventi, con esclusione, pertanto, delle richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi precedentemente e/o successivamente agli interventi coperti dalla presente polizza (cfr. art. 27 lett. w).
Sono, altresì, esclusi i danni derivanti dall'inosservanza di eventuali obblighi del contratto di appalto ed in particolare quelli determinati da mancato, ritardato o difettoso intervento;
7. dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
8. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclomotori e veicoli in genere, sempreché siano condotti od azionati da persone abilitate a norma delle disposizioni in vigore ed abbiano compiuto il 16° anno di età;
9. dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. La garanzia è operante anche quando siano messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, sempreché siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
9. ai veicoli di terzi da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico, riempimento o svuotamento e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi (cfr art.27 lettera q).
Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato;
10. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte, sia alle cose che alla loro persona.
Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

11. dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell'Assicurato di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di tirocini, selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;
12. dal servizio di polizia locale e/o dal servizio di sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani;
13. dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato;
14. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense all'interno delle strutture dell'Assicurato compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti, bevande o simili e dello smercio in genere;
15. dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
16. dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari in genere; nonché proprietà e/o gestione di giochi vari in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
17. da lavori di pulizia, manutenzione (ordinaria e straordinaria) in genere e dall'attività di disinfezione e/o disinfestazione e/o derattizzazione;
18. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere ed antenne paraboliche fermo restando l'esclusione di cui all'art. 27 lettera i), posizionate presso parcheggi, piazze ed altri luoghi di proprietà e/o in uso dell'Assicurato;
19. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, fermo restando l'esclusione di cui all'art. 27 lettera i), di recinzioni in genere, di cancelli e/o di porte ad apertura elettrica e/o elettronica;
20. dal servizio di raccolta, carico, scarico, trasporto e smaltimento di immondizie e/o rifiuti derivanti esclusivamente dalla manutenzione, riparazione, rifacimento del manto stradale in convenzione con il Comune di Napoli (Pronto Intervento Stradale).
21. dalla proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere, dal controllo dei rifiuti solidi urbani con esclusione di detenzione e/o trasporto e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti tossici e/o nocivi come pure sono esclusi tutti danni derivanti o conseguenti da tali tipi di rifiuti;
22. da tubature dell'acqua potabile, dall'acquedotto, dall'approvvigionamento idrico;
23. dalla proprietà e/o uso e/o custodia di animali per scopi istituzionali;
24. dalla proprietà e/o gestione di canili ed altri ricoveri di animali, compresa la gestione a terzi, nonché per danni causati da animali randagi per i quali, per legge o normative, il Contraente debba rispondere;
25. dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio ovvero dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali del Contraente ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande ecc);
26. dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione (ordinaria e straordinaria) di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché macchinari ed impianti in genere e attrezzature che la tecnica insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

27. dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali del Contraente ed utilizzati dall'utenza;
28. dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, passaggi e/o sottopassaggi pedonali, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, dovuta a rottura accidentale di tubatura.
- La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società, ferme restando le esclusioni contemplate all'art.27, nonché a quanto disposto dall'art.29.1;

L'Assicurazione è, altresì, operante:

29. per danni cagionati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché alle cose in esse contenute;
30. per danni cagionati a veicoli sotto carico e scarico, riempimento o svuotamento e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
31. per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli anche a motore, da parte di persone incaricate dal Contraente (dipendenti e non), ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, salvo quando i suddetti veicoli siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Contraente. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;
32. per danni da inquinamento provocati da sostanze, di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite, nel territorio di competenza del Contraente;
33. per danni da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, didattiche, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
34. per danni alle cose di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell'attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

35. per danni cagionati a veicoli di terzi in consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché alle cose in esse contenute;
36. per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio di tutti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
37. per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
38. per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei;
39. per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive;
40. per danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno;
41. per danni derivanti dal servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta o su richiesta delle Autorità competenti. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

A parziale deroga dell'art. 27 lettera a), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante:

42. all' Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile e ss.mm.ii., per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose in consegna o custodia. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, gioielli, veicoli e loro contenuto;
43. all' Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato;
44. all' Assicurato per danni a terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti.

Sono equiparati all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, strutture ed organizzazioni e/o società controllate e/o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto descritto nel presente capitolato, quanto precede anche ai fini del calcolo del premio, della regolazione premio, del calcolo delle retribuzioni annue lorde (dovranno pertanto essere comunicati i dati di tutte le eventuali società assicurate), fermo restando quanto disposto all'art. 29.1.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

MASSIMALI ASSICURATI

Non inferiore a:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00	Per sinistro con il limite di Per persona e di Per danni a cose e/o animali
	€ 5.000.000,00	
	€ 5.000.000,00	
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00	Per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00	Per ogni prestatore di lavoro Infortunato
Limite di indennizzo annuale	€ 5.000.000,00	

29 RIVALSA E SURROGAZIONE

29.1 - Diritto di surrogazione degli Assicuratori

In caso di sinistro, gli Assicuratori sono surrogati, ai sensi dell'art. 1916 c. c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza. Nei confronti del Legale Rappresentante, degli Amministratori, dei dipendenti del Contraente e dei suoi Dirigenti, Quadri e funzionari, collaboratori, i diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se il danno sia causato da fatto commesso con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva passata in giudicato.

In caso di condanna solidale con altri soggetti questa assicurazione risponderà soltanto della quota di pertinenza dell'Assicurato/Contraente.

29.2 - Rinuncia alla surrogazione

Gli Assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, sempreché il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare, a titolo gratuito, con l'Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
- altre categorie di personale non dipendente del Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l'obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente senza diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo o Colpa Grave;
- soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico.

30 A FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO - GESTIONE E RECUPERO

Il presente contratto prevede l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro nella misura di Euro (minimo € 1.500,00).

Si conviene tra le Parti che tale franchigia:

- resterà, pertanto, a carico del Contraente, che provvederà, dietro ricevimento del documento previsto all'Art. 20 che precede, a corrispondere agli Assicuratori i relativi importi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini, l'Assicuratore, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione di tutti i successivi sinistri, il pagamento delle franchigie arretrate.

- non è cumulabile alle altre franchigie eventualmente previste per specifiche garanzie/estensioni, in tal caso, infatti, verrà applicata soltanto la più elevata (capoverso abrogato in virtù dell'importo di franchigia offerto);
- non può essere opposta a terzi, che saranno, pertanto, integralmente risarciti nei limiti previsti.

La facoltà di recesso per sinistro è valevole anche in caso di sinistro che interessi la franchigia.

Il disposto del presente articolo si applica anche in caso di provvedimento emesso da parte dell'Autorità Competente.

30 B	FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO – GESTIONE E RECUPERO -
------	---

L'assicurazione è prestata con l'intesa che una parte del rischio viene sostenuta dal Contraente a titolo di franchigia fissa per sinistro pari ad Euro (minimo € 1.500,00).

Nel comune interesse, le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per una gestione appropriata dei sinistri, da svolgersi in reciproca collaborazione e coordinazione tra gli Uffici competenti del Contraente, del Broker e l'ufficio sinistri degli Assicuratori:

1. All'inizio di ogni periodo assicurativo annuale il Contraente istituisce un apposito fondo in bilancio che è destinato esclusivamente al pagamento dei risarcimenti in franchigia;
2. la trattazione di ogni sinistro, debitamente denunciato agli Assicuratori, fino alla definizione, è prerogativa esclusiva degli Assicuratori, fermi restando la cooperazione con gli Uffici competenti del Contraente ed il disposto del penultimo paragrafo dell'art. 21.1;
3. il costo e la responsabilità di siffatta gestione dei sinistri è, in ogni caso (punto 4 lettera a) oppure b), degli Assicuratori;

4. a) Sinistro rientrante nell'importo stabilito a titolo di franchigia:

- gli Assicuratori, definito il sinistro con le Controparti, comunicano al Contraente i singoli pagamenti da effettuare di volta in volta;
- ogni pagamento deve essere effettuato dal Contraente quanto prima possibile e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi alla presentazione di quietanza o altro documento di accettazione sottoscritto dal percipiente/Controparte;

b) Sinistro il cui ammontare presunto, previa valutazione di comune accordo tra il Contraente e gli Assicuratori, supera l'importo stabilito a titolo di franchigia:

- gli Assicuratori, definito il sinistro con le Controparti, provvedono all'integrale liquidazione al Terzo danneggiato, nei limiti e sottolimiti previsti dal presente contratto;
- dietro ricevimento del documento previsto all'art. 20 che precede, il Contraente provvede a corrispondere agli Assicuratori gli importi relativi alle franchigie di tali sinistri, entro 60 giorni dal ricevimento.

Nel caso di mancato rispetto di suddetti termini l'Assicuratore, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione di tutti i successivi sinistri, il pagamento delle franchigie arretrate.

5. gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato e/o tardivo e/o parziale pagamento (per i sinistri di cui al punto 4 lettera a), oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dagli Assicuratori, restano a totale carico del Contraente e non vengono conteggiati ai fini della franchigia;

6. quando il Contraente e gli Assicuratori hanno verificato che tutti i sinistri di un periodo assicurativo annuo sono definiti e pagati, se il fondo non è esaurito, il saldo rimanente viene incamerato dal Contraente in via definitiva;

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la
"Napoli Servizi S.p.A."

7. Quando i pagamenti eseguiti esauriscono il fondo franchigia, il Contraente è tenuto ad implementare detto fondo per una corretta gestione dei sinistri.

La facoltà di recesso per sinistro è valevole anche in caso di sinistro che interessi la franchigia.

Resta, altresì, convenuto tra le Parti che, fermo restando quanto precede, le procedure dettagliate per la gestione dei sinistri potranno ulteriormente essere definite con apposito protocollo.

La franchigia non può essere opposta a terzi, che saranno integralmente risarciti, nei limiti e sottolimiti convenuti nel presente contratto, con le modalità di cui ai punti 4a) o 4b).

Si conviene tra le Parti che tale franchigia non è cumulabile alle altre franchigie eventualmente previste per specifiche garanzie/estensioni, in tal caso, infatti, verrà applicata soltanto la più elevata.

Il disposto del presente articolo si applica anche in caso di provvedimento emesso da parte dell'Autorità Competente.

30 C	MODALITÀ GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA - (SELF INSURED RETENTION)
------	---

Il presente contratto prevede l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro nella misura di Euro (minimo € 1.500,00).

Si prende atto tra le parti che i sinistri rientranti per intero nella franchigia per sinistro prevista contrattualmente, non saranno gestiti dalla Società.

Pertanto, il Contraente gestirà direttamente ed autonomamente tali sinistri avvalendosi delle proprie strutture interne o subappaltando il servizio a strutture esterne - provvedendo, se del caso, alla loro liquidazione, fatto salvi i casi in cui non sia possibile quantificare l'importo della richiesta di risarcimento.

Per i sinistri il cui ammontare presumibilmente supera la franchigia frontale per sinistro, la Società si impegna alla gestione e trattazione del sinistro.

Trimestralmente il contraente metterà a disposizione della Società tutti i sinistri in SIR, perché questa possa avocarne a sé la gestione di quelli che riterrà che potranno eccedere la soglia della SIR.

In tali casi la Società riconoscerà come data di denuncia quella in cui la richiesta è pervenuta al Contraente.

La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Per i sinistri il cui ammontare supera la SIR, la Società provvederà a liquidare il terzo danneggiato, al netto della SIR prevista in polizza ed entro 10 giorni dall'avvenuto versamento da parte del contraente dell'importo dovuto a titolo di SIR.

La Società provvederà a presentare al Contraente una proposta formale, motivata, di definizione del sinistro e la contraente si impegna ad aderire o meno a tale transazione entro 60 giorni dalla trasmissione della stessa.

Nel caso in cui una proposta di transazione di un sinistro dovesse essere rigettata dal Contraente, la società rimarrà obbligata a risarcire per quel determinato danno l'importo previsto dalla transazione, al netto degli eventuali scoperti o franchigie di polizza.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la
"Napoli Servizi S.p.A."

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 27 ESCLUSIONI

Art. 29 RIVALSA E SURROGAZIONE

Art.30 FRANCHIGIA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi della D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la
"Napoli Servizi S.p.A."

CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio di assicurazione viene calcolato come segue:

1) Preventivo Retribuzioni Annue Lorde Euro 32.000.000,00 x tasso lordo ‰ = Premio annuo
lordo complessivo €

Premio annuo lordo totale da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

(non compilare)

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la
"Napoli Servizi S.p.A."

SCHEDA: SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI RISARCIMENTO
OGNI EVENTO	Euro	Limite di indennizzo annuale (aggregato annuo) Euro (max € 5 milioni)
SPARGIMENTO DI ACQUA	Sc. 10% col minimo della Fr. € 1.500,00 CON O SENZA ROTTURA DI TUBAZIONI Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€. 150.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI DA INCENDIO DI COSE PROPRIE	Sc. 10% col minimo della Fr. € 2.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€ 500.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA MANCATO O RITARDATO AVVIO INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'	Sc.10% col minimo di €. 1.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	Euro 500.000,00 per sinistro/anno
VEICOLI SOTTO CARICO O SCARICO ANCHE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Fr. € 1.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	Euro 250.000,00 per sinistro/anno
VEICOLI DI TERZI IN CUSTODIA O CONSEGNA	Fr. assoluta. € 1.500,00 per veicolo Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	Euro 250.000,00 per sinistro/anno

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D'OPERA**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la
"Napoli Servizi S.p.A."

DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI	Sc. 10% col minimo di € 1.500,00 per sinistro Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
DANNI A TERZI DA INTERVENTI DI MANUTENZIONE	COME PREVISTO PER "OGNI EVENTO"	€ 2.000.000,00 per sinistro
DANNI A CAVI CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERANEI	Sc. 10% col minimo di € 1.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€ 150.000,00 per sinistro/anno
CEDIMENTO E FRANAMENTO	Sc. 10% con il minimo di € 15.000,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€ 150.000,00 per sinistro/anno
SCAVO POSA E REINTERRO	Fr. € 2.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€ 150.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA	Sc. 10% con il minimo di € 1.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€ 150.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA FURTO A TERZI DA PARTE DI PERSONE CHE SI AVVALGONO DI IMPALCATURE E PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI COMMISSIONATI DALL'ASSICURATO	Sc. 10% con un minimo di € 1.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€ 150.000,00 per sinistro/anno

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A."

DANNI DA RIMOZIONE VEICOLI	Fr. €. 2.500,00 per veicolo Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	€ 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Sc. 10% con un minimo di € 2.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA RANDAGISMO	Fr. €. 1.500,00 Salvo quanto previsto all'art. (ARTICOLO DELLA FRANCHIGIA ART. 30 A- 30 B- 30C)	Euro 50.000,00 per sinistro e per anno

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
